



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4 del 23/02/2018

Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, IN SIGLA C.O.S.A.P.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **20:30** in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

PIEROBON LUCA	Presente	POZZATO FRANCESCO	Presente
LAGO CHIARA	Assente	VALLOTTO PAOLO	Presente
GUARISE MARIO	Presente	ZAMBON ADAMO	Presente
PASINATO RICCARDO	Presente	GRIGGIO UGO	Presente
PAVAN LUCA	Presente	SIMIONATO GIOVANNI	Presente
BERNARDI STEFANO	Presente	BONETTO GILBERTO	Presente
MICHELINI MATTEO	Presente	APICELLA DAVID	Presente
DIDONE' ALESSIA	Presente	NARDETTO MADDALENA	Presente
SABATINO LUIGI	Presente		

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon dott. Luca e gli assessori esterni: Simioni Marco, Beltrame Marina, De Rossi Filippo, Galli Diego.

Assume la Presidenza il Sig. Mario Guarise, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Nadia Andreatta.

Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pasinato Riccardo, Pavan Luca, Simionato Giovanni.

Deliberazione n. 4 del 23/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, IN SIGLA C.O.S.A.P.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO che ai fini di razionalizzare l'imposizione sulle occupazioni di aree e spazi pubblici e tenuto conto dell'attuale contesto urbanistico-edilizio si rende opportuno esercitare la facoltà stabilita dall'art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 che consente ai Comuni di prevedere, mediante Regolamento, l'istituzione di un canone di concessione in base a tariffa in luogo dell'applicazione della tassa disciplinata dal D. Lgs. n. 507/93.

ATTESO che il "canone" COSAP, rientrando nella fattispecie delle entrate patrimoniali, rende più snella l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico, sfrondandola dalle procedure tipiche delle entrate di natura tributaria qual'è invece la T.O.S.A.P..

ATTESO che a tale scopo è stato predisposto il presente Regolamento informato ai criteri di legge che raccoglie la disciplina degli atti di concessione, la classificazione delle strade ed aree pubbliche, le modalità e i termini di pagamento, le agevolazioni e le sanzioni previste in caso di omesso versamento o di occupazioni abusive.

RILEVATA la necessità di abrogare il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione alla occupazione di posteggi da parte di commercianti su aree pubbliche e alla occupazione di suolo pubblico con chioschi stabilmente infissi al suolo, approvato con provvedimento di Giunta Comunale n. 259 del 07 giugno 1989 e ratificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 338 del 02 settembre 1991;

RILEVATA la necessità, quindi, di abrogare "il Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della relativa tassa", approvato dal Commissario Straordinario con atto 6 giugno 1994, n. 31;

RITENUTO di procedere contestualmente all'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, in sigla C.O.S.A.P., allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO che sono stati, tuttavia, mantenuti i caratteri salienti dell'attuale Regolamento TOSAP.

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n 267 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L. 27/7/2000, n. 212;

VISTI gli art. 52, 63 e 64 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal Commissario Straordinario con atto 6 giugno 1994, n. 31;

VISTO il comma 159 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RITENUTO di istituire, ai sensi dell'art. 63, del D. Lgs. n. 446/1997, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da applicare in luogo della Tassa prevista dal D. Lgs. n. 507/93, determinato secondo i criteri previsti nel Regolamento allegato A) alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento è informato ai seguenti criteri:

- a) previsione delle procedure per il rilascio, rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) presenza di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione;
- d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
- e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
- f) previsione, per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi e condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente in relazione al numero di utenze;

PRESO ATTO che per quanto non espressamente previsto nello schema di Regolamento si rinvia alla disciplina prevista nelle singole materie;

RITENUTO di proporre al Consiglio il predetto Regolamento;

PROPONE

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, in sigla C.O.S.A.P., recante la disciplina delle concessioni e del canone, allegato A) alla presente deliberazione;
2. di abrogare il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione alla occupazione di posteggi da parte di commercianti su aree pubbliche e alla occupazione di suolo pubblico con chioschi stabilmente infissi al suolo, approvato con provvedimento di Giunta Comunale n. 259 del 07 giugno 1989 e ratificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 338 del 02 settembre 1991;
3. di abrogare il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal Commissario Straordinario con atto 6 giugno 1994, n. 31.
4. di dare atto che il presente regolamento è pubblicato unitamente alla deliberazione di approvazione ed entrerà in vigore il giorno 01/03/2018.
5. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione riguardante "Approvazione regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in sigla C.O.S.A.P";

VISTO il testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

INTRODUCE l'argomento il Presidente;

RELAZIONA l'assessore De Rossi;

Il Presidente informa che è arrivata una proposta di emendamento al regolamento da parte del gruppo consiliare del Partito democratico che si allega al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale.

EMENDAMENTO presentato dai Consiglieri del Gruppo Consiliare del Partito democratico per modificare i commi 19 e 27 dell'art. 28.

Il Cons. Zambon comunica che il Cons. Griggio appena convalidato intende sottoscrivere l'emendamento già presentato, firmandolo seduta stante.

Lamenta che con gli atti non sono pervenuti anche i rituali pareri del responsabile del servizio e del ragioniere.

Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari:

- **cons. Zambon**: esordisce specificando che è necessario conoscere non solo chi ha firmato la delibera, ma anche chi ha redatto il testo del regolamento Cosap: c'è il rischio che sia necessario un corso di aggiornamento di diritto tributario. Esprime le sue perplessità già manifestate in commissione verso il comma 19 dell'art. 28, poi maturate anche con riferimento al comma 27.

Spiega perchè ha proposto di emendarli: sono illegittimi entrambi!

Pur nella discrezionalità dell'Ente, i tributi e la loro riscossione rispondono agli artt. 23, 53, 119 della Costituzione italiana e la Cosap vi rientra come rientrava la Tosap!

Sono illegittimi nella parte in cui si prevede l'esenzione dal pagamento della Cosap le

occupazioni realizzate anche di tipo commerciale, quindi aventi scopo di lucro.

Queste esenzioni nei confronti di attività commerciali sono illegittime per due motivi:

1) l'attività commerciale ha finalità di arricchimento del singolo e non della comunità, qui si viola l'art. 53 della Costituzione e l'art. 119 quando il comune si priva di un introito derivante dall'utilizzo di un bene demaniale per usi privatistici;

2) illegittimità ravvisabile perchè si crea disparità di trattamento tra il commerciante/esercente che esercita la sua attività durante una qualsiasi manifestazione e coloro che la esercitano durante manifestazioni ritenute, dalla Giunta, esenti.

Quest'ultimo punto espone il regolamento a ricorsi da parte dei commercianti per disparità di trattamento.

Conclude che i 2 emendamenti entrano in questo contesto fissando dei paletti alla discrezionalità della Giunta al fine di evitare presupposti per contenziosi/ricorsi a causa di un regolamento fatto male.

- **Sindaco:** chiede se gli emendamenti presentati questa sera siano passati o meno al vaglio della preposta commissione, che è per l'appunto deputata a questo esame dal punto di vista tecnico anche degli emendamenti. L'emendamento presentato questa sera è tecnico e non politico e pertanto mi mette in difficoltà poichè in questo modo è difficile capire il da farsi. Non avendo nessun parere tecnico espresso sugli emendamenti presentati, anche gli emendamenti presentati potrebbero essere illegittimi. Siamo approvando un atto che va a vincolare il Comune e non è una cosa da prendere sotto gamba, c'è un lavoro dietro di più persone. Mi domando allora: a cosa servono le commissioni?;
- **Ass. De Rossi:** Spiega che in commissione era stato preannunciato un emendamento diverso da quello presentato questa sera;
- **cons. Sabatino:** “noi non ci fidiamo di lei cons. Zambon iniziando la sua disamina parlando di un tributo e non canone”. Ci possono essere delle cose vere in quello che ha detto ma partono da un presupposto sbagliato. La regolarità tecnica su questo non ce l'abbiamo e propongo alla maggioranza di non accettarlo.
- **Cons. Vallotto:** chiede ed ottiene dal Presidente la sospensione del Consiglio comunale;

il Consiglio comunale viene sospeso per pochi minuti (21:45)

Riprende il Consiglio comunale (ore 21:53);

- **cons. Zambon:** Risponde al Sindaco alla domanda su cosa servono le commissioni: Lunedì 11/2 è stato visto per la prima volta il regolamento ed erano già state espresse perplessità sul comma 19. In conferenza dei capigruppo ha comunicato che se riusciva avrebbe inviato un emendamento prima del Consiglio.
- **Cons. Pasinato:** smentisce le affermazioni di Zambon precisando che lo stesso aveva sostenuto di dover riunirsi con il suo partito ed eventualmente decidere sull'emendamento;
- **cons. Pavan:** si scusa e si spiace se il cons. Zambon abbia dovuto ritardare l'appuntamento con la fidanzata, ma si è riusciti a fare tutto. Invita ad approvare il regolamento che ha tutti i parere tecnici e contabili necessari ed eventualmente di discutere successivamente gli emendamenti in Commissione con i tecnici. Se non si vota il regolamento c'è un problema di fondo con i punti successivi ed in particolare con la variazione di bilancio. Annuncia l'impegno a discuterne in commissione e di portarlo in una prossima seduta di Consiglio comunale;
- **cons. Vallotto:** condivide la proposta del cons. Pavan;

- **Sindaco**: non è un intervento di tipo politico: questo emendamento è tecnico in quanto va a modificare sostanzialmente il regolamento. Invita a convocare quanto prima una commissione per fare le valutazioni del caso: tecnicamente è impossibile determinare se sia o meno ammissibile in quanto non abbiamo le competenze per farlo.
- **Cons. Bonetto**: precisa che in commissione sono state approfondite molte cose e nello specifico in questo punto il tecnico aveva affermato che di tecnico in questo vi era poco o niente e che atteneva a scelte politiche. Chiede inoltre di prendere in considerazione anche l'aspetto che riguarda le antenne .
- **Presidente**: precisa che i tempi erano molto stretti e che dispiace l'aver convocato due commissioni e capigruppo per non raggiungere nessun risultato.
- **Cons. Zambon**: consegna al Presidente il testo dell'emendamento corredato da un parere dell'ufficio legale della Regione Friuli Venezia Giulia, con richiesta di allegarlo al presente provvedimento, sub B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- **Sindaco**: non mi sento di votare un emendamento così, senza un parere da parte del mio ragioniere. Io voterò contro, è una materia complicata e chiedo invece che venga convocata un'apposita commissione

Al termine della discussione il Presidente autorizza le dichiarazioni di voto:

- **cons. Pozzato**: dichiara di votare contrario per non avere le competenze tecniche. Rinvia l'emendamento in Commissione;
- **cons. Sabatino**: chiede al Presidente della 1^a commissione di convocarla a breve e di discuterne in quella sede. E' contrario all'emendamento in quanto non è corredato del parere tecnico necessario che ha invece il regolamento presentato e in discussione questa sera;
- **cons. Bonetto**: è favorevole, e precisamente l'obiettivo era quello di non lasciare spazio alle Paritte Iva ma solo alle associazioni che non avessero scopo di lucro;
- **cons. Zambon**: preannuncia che chiederà parere alla C.d.C. Perché teme che la mancata modifica dell'articolo proposto comporti danno erariale per l'Ente.

EMENDAMENTO

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal cons. Zambon che si allega sub B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il seguente esito accertato dagli scrutatori e reso per alzata di mano:

Presenti:16 Votanti: 16

- favorevoli: n. 6
- contrari: n. 10 (Pierobon,Guarise,Pasinato,Pavan, Bernardi,Michellini,Didonè Sabatino, Pozzato, Vallotto)
- astenuti: n. ---

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara **RESPINTO** l'emendamento presentato dal Gruppo Consiliare Partito Democratico.

Si passa quindi alla discussione sull'intero provvedimento.

cons. Sabatino : precisa che il passaggio da tassa a canone rende più attenta l'Amministrazione in caso di abuso. Raccomanda comunque alla Giunta, agli uffici e agli assessorati competenti di vigilare sul corretto utilizzo. Sottolinea di prestare invece attenzione a coloro che fanno delle minacce velate di denunce alla Corte dei Conti quando sono i primi che non provvedono al pagamento dei banchetti elettorali.

Il Presidente autorizza le dichiarazioni di voto sul provvedimento di approvazione del regolamento:

cons. Bonetto: preannuncia voto di astensione, determinato soprattutto dall'apertura del Presidente della Commissione di portare in discussione l'emendamento che è stato ora respinto;

cons. Zambon: Preannuncia il voto contrario in quanto "...Siamo convinti che gli emendamenti miglioreranno il testo regolamentare e che lo metteranno al riparo da eventuali ricorsi, rispettando l'alveo costituzionale che vale anche a Cittadella. Comunica che nel caso non passassero, chiederanno un parere alla Corte dei Conti perchè c'è il rischio di danno erariale..."

Il Presidente pone in votazione il provvedimento, così come presentato che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e dichiarato dal Presidente:

Presenti:16 Votanti: 13

- favorevoli: n. 10
- contrari: n. 3 (Zambon, Greggio, Simionato)
- astenuti: n. 3 (Bonetto, Apicella, Nardetto)

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, in sigla C.O.S.A.P., recante la disciplina delle concessioni e del canone, allegato A) alla presente deliberazione;
2. di abrogare il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione alla occupazione di posteggi da parte di commercianti su aree pubbliche e alla occupazione di suolo pubblico con chioschi stabilmente infissi al suolo, approvato con provvedimento di Giunta Comunale n. 259 del 07 giugno 1989 e ratificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 338 del 02 settembre 1991;
3. di abrogare il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal Commissario Straordinario con atto 6 giugno 1994, n. 31.
4. di dare atto che il presente regolamento è pubblicato unitamente alla deliberazione di approvazione ed entrerà in vigore il giorno 01/03/2018.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori:

Presenti:16 Votanti: 13

- favorevoli: n. 10
- contrari: n. 3 (Zambon, Greggio, Simionato)
- astenuti: n. 3 (Bonetto, Apicella, Nardetto)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Mario Guarise

II SEGRETARIO GENERALE
Nadia Andreatta

COMUNE DI CITTADELLA

*Regolamento comunale per
l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche e per l'applicazione del
relativo canone (COSAP)*

INDICE

PARTE I^A

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Occupazione del suolo.
- Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.
- Art. 4 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione e di concessione.
- Art. 5 - Principali obblighi del concessionario.
- Art. 6 - Rinnovo della concessione.
- Art. 7 - Nuova concessione per subentro.
- Art. 8 - Rinuncia all'occupazione.
- Art. 9 - Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione/concessione.
- Art. 10 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione/concessione.

PARTE II^A

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 11 - Disposizioni generali.
- Art. 12 - Soggetti tenuti al pagamento del canone.
- Art. 13 - Fattispecie di occupazioni.
- Art. 14 - Suddivisione del territorio comunale.
- Art. 15 - Criteri per la determinazione del canone.
- Art. 16 - Misurazione dell'area occupata - criteri.
- Art. 17 - Disciplina delle tariffe.
- Art. 18 - Occupazioni permanenti.
- Art. 19 - Occupazioni temporanee.
- Art. 20 - Criteri particolari di determinazione del Canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
- Art. 21 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.
- Art. 22 - Occupazioni con impianti pubblicitari.
- Art. 23 - Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari.
- Art. 24 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici.
- Art. 25 - Esecuzione di lavori ed opere.
- Art. 26 - Occupazioni d'urgenza.
- Art. 27 - Occupazioni abusive.
- Art. 28 - Occupazioni esenti ed escluse.
- Art. 29 - Forme di gestione.
- Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone.
- Art. 31 - Penalità, indennità, sanzioni.
- Art. 32 - Definizione agevolata della penale
- Art. 33 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi.
- Art. 34 - Responsabile del Servizio.
- Art. 35 - Disciplina transitoria.
- Art. 36 - Entrata in vigore del presente regolamento.
- Art. 37 - Rinvio

PARTE I^ PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Cittadella, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, ha istituito il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) in sostituzione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avente natura di entrata patrimoniale, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione o che si realizzano in aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2 – Occupazione del suolo

1. Nel presente Regolamento con i termini di “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti come risultanti dal precedente articolo. Con i termini di “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
2. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e di necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.
2. Le richieste, in carta legale, se previsto dalla relativa normativa, e corredate di tutti gli elementi prescritti dalla legge, intese ad ottenere le predette autorizzazioni/concessioni devono essere presentate al competente Ufficio Comunale. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il

richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'ingombro.

3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e conseguentemente diniegare le istanze.
4. Il rilascio delle autorizzazioni/concessioni contemplate dal presente articolo spetta al responsabile del competente servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo;
 - diritti di istruttoria e spese di sopralluogo, se dovuti;
 - deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione).
5. L'entità della cauzione, se richiesta, è stabilita di volta in volta, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.
6. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 60 giorni dal momento di ricevimento della domanda completa di ogni sua parte.
7. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della precedenza nella presentazione della domanda, fatto salvo l'assegnazione dei posteggi liberi in concessione pluriennale nei mercati e nelle fiere o per le attività istituzionalmente rilevanti. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono l'autorizzazione o la concessione ad occupare lo spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce, fermo restando che tale pratica dovrà essere seguita da SCIA di variazione della superficie di vendita a carico del negoziante.
8. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.
9. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.
10. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con l'Amministrazione.

Art. 4 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione e di concessione

1. Le autorizzazioni e concessioni, che costituiscono il titolo che legittima l'occupazione, indicheranno le generalità, il domicilio del concessionario, la durata della autorizzazione/concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine

dell'occupazione. Inoltre detti provvedimenti conterranno gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

2. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento del canone dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche ovvero, nel caso di versamenti rateizzati, del versamento della prima rata.
3. In tutti i casi, le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 5 - Principali obblighi del concessionario

1. Le autorizzazioni/concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione/concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare. E' tenuto inoltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.
7. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dei Regolamenti Comunali vigenti ovvero alle norme statali e regionali di riferimento.

9. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione

Art. 6 - Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del regolamento, almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 15 giorni prima, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e dimostrazione di avvenuto pagamento del prelievo sull'occupazione di suolo pubblico. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce motivo di diniego al rinnovo.
3. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio competente della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
4. E' esclusa la possibilità di un rinnovo tacito.

Art. 7 - Nuova concessione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 3. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato e dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'evento.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Il cedente, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a presentare, oltre a quanto indicato nel comma 1° del presente articolo, anche copia che attesti il pagamento del Canone COSAP per l'anno solare in corso. Il mancato pagamento del Canone COSAP è presupposto ostativo al fine del rilascio della nuova concessione per subentro. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 8 - Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare della autorizzazione/concessione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente al rilascio. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente

versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dal titolare della concessione per il rilascio della medesima. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non spetta alcun rimborso del canone dovuto nel caso di occupazioni permanenti; è prevista la restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione nel caso di occupazioni temporanee.

Art. 9 – Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione/concessione

1. L'amministrazione, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare i provvedimenti di autorizzazione/concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, senza che i titolari delle autorizzazioni/concessioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione, fermo restando inoltre che le occupazioni permanenti non sono rimborsabili se già in essere al momento della revoca.
2. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di tutte le strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 10 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione/concessione

1. Sono cause di decadenza della autorizzazione/concessione:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di autorizzazione/concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.), ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio di contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - Il mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in autorizzazione/concessione, senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - revoca, annullamento o perdita di efficacia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
 - mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio.
2. La pronuncia di decadenza della autorizzazione/concessione può essere pronunciata d'ufficio:
 - a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone - con relativi interessi e sanzioni - entro i 30 giorni dalla notifica del sollecito di cui all'art. 31 comma 2 di questo regolamento;
 - b) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
 - c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
4. La decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della autorizzazione/concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
5. Sono causa di estinzione della concessione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Sono soggette al canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta regolarmente costituita nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Sono soggette al canone anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversino il centro abitato, in quanto questo Comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.
5. Non sono soggette al canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello Stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 12 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di autorizzazione/concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 13 - Fattispecie di occupazioni

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: temporanee e permanenti.
2. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione.
4. Le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
5. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
6. E' fatto divieto occupare suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente la autorizzazione/concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato.

Art. 14 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art 11 sono classificate in quattro categorie, così come di seguito elencate al comma 3 del presente articolo, in base alla loro importanza ricavata da elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
3. Il canone è graduato tenuto conto che alle strade, agli spazi e alle altre aree pubbliche sono stati attribuiti i seguenti coefficienti di importanza:

Categoria	Coefficiente di importanza
1^ Strade e piazze all'interno della cerchia murata	1
2^ Strade e piazze del centro abitato del Capoluogo	0,8
3^ Strade e piazze del centro abitato delle frazioni	0,7
4^ Rimanenti strade	0,5

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.
5. Ogni variazione a detta classificazione e la relativa entrata in vigore verranno deliberate dal Consiglio Comunale.

Art. 15 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità della superficie occupata, espressa in metri quadrati. Per le occupazioni temporanee il canone tiene conto anche della durata dell'occupazione. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla unità di misura superiore.
2. Non si fa comunque luogo alla tariffazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
6. Qualora l'ammontare del canone per occupazione temporanea o permanente risulti di importo pari o inferiore a € 10,00, lo stesso non è dovuto.

Art 16 - Misurazione dell'area occupata - criteri

1. Per le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo la superficie tariffabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone per l'occupazione sovrastante il suolo, va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tariffazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tariffate con la tariffa di categoria superiore.
5. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tariffabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art 17 - Disciplina delle tariffe.

1. La determinazione delle tariffe sarà deliberata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. In assenza di deliberazione, si intendono confermate le tariffe già in vigore. L'eventuale delibera di aumento, con validità dal 01 gennaio dell'anno solare in corso, comporterà l'emissione di avvisi di conguaglio tra quanto già versato con le precedenti tariffe (acconto) e quanto dovuto.
3. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

Art 18 - Occupazioni permanenti.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare, non frazionabile; pertanto per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quella annuale.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico il canone si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. La Tariffa Base per le occupazioni Permanenti TBP va moltiplicata per le categorie di importanza di cui all'art. 14 e va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella sottoriportata. L'importo così ottenuto viene moltiplicato per il numero di metri quadrati di occupazione.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA (CE)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI PERMANENTI	COEFFICIENTI
Occupazioni Permanenti	1

Art 19 - Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno o frazione dello stesso in relazione alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni temporanee si dispone la riscossione anticipata salvo quanto previsto dall'art. 30 del presente Regolamento.
3. Le tariffe per le occupazioni temporanee sono ridotte:
 - del 20% per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni e di un ulteriore 50% per le occupazioni di durata non inferiore ai 30 giorni.
4. In ogni caso qualunque sia la categoria di riferimento, la fascia oraria, la durata e indipendentemente da ogni riduzione, la tariffa minima per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive è € 0,0775 al metro quadrato o lineare e per giorno.
5. La Tariffa Base per le occupazioni Temporanee TBT prevista a giorno o a fascia oraria va moltiplicata per le categorie di importanza di cui all'art. 14 ed il risultato va moltiplicato per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella sotto-riportata. L'importo così ottenuto viene moltiplicato per il numero di metri quadrati e per il numero di giorni di occupazione.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA (CE)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE	COEFFICIENTI
Occupazioni da parte dei commercianti durante la manifestazione temporanea denominata Carnevale entro le mura	1,435
Occupazioni da parte dei commercianti durante la manifestazione temporanea denominata Carnevale fuori le mura	1,109
Occupazioni da parte dei commercianti durante la manifestazione temporanea denominata Fiera di Ottobre entro le mura	1,100
Occupazioni da parte dei commercianti e del mercato del lunedì	1,006
Occupazioni da parte di Produttori Agricoli presso il mercato a km 0 di cui alla convenzione in vigore	0,988
Occupazioni da parte dei commercianti durante la manifestazione temporanea denominata Fiera di Ottobre fuori le mura	0,925
Occupazioni da parte di precari presso il mercato settimanale del lunedì	0,772
Occupazioni da parte degli operatori del mercatino dell'antiquariato e collezionismo (hobbisti e professionisti) e del mercatino dei creatori dell'ingegno della terza domenica del mese	0,530
Occupazioni da parte dei pubblici esercizi per plateatici bar	0,500
Occupazioni aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione di condutture, cavi e impianti in genere e la realizzazione di seggiovie e funivie	0,500

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,500
Occupazioni da parte di produttori agricoli sugli spalti presso il mercato settimanale del lunedì	0,400
Occupazione da parte di pubblici esercizi che abbiano assunto l'impegno (impegno depositato presso il Comune) di non installare apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'art. 110 comma 6 del TULPS, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m. Tale riduzione non si applica ai pubblici esercizi che risultino (a seguito verifiche) non rispettosi dell'impegno assunto.	0,300
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive	0,200
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune (anche di tipo commerciale con eventuale somministrazione di alimenti e bevande)	0,200
Occupazioni poste in essere con attrazioni dello spettacolo viaggiante e relativi carriaggi e carovane	0,100

Art. 20 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa ai sensi art 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997. Contestualmente al versamento va prodotto all'ente impositore, o al concessionario della riscossione - se presente-, il numero delle utenze servite al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 21 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le eventuali prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la quantità dei conduttori, ecc. E' comunque sempre fatta salva l'applicazione di specifiche norme vigenti in materia.
2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, la concessione comunale è rilasciata in conformità al vigente regolamento edilizio che disciplina la materia.

Art. 22 – Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dei Regolamenti Comunali Vigenti ovvero alle norme statali e regionali di riferimento. I cartelli e le insegne pubblicitarie sono soggette al canone COSAP per la parte sporgente su suolo pubblico. La superficie soggetta è calcolata sulla proiezione al suolo del mezzo pubblicitario ed in ogni caso con arrotondamento al mq. superiore.

Art. 23 – Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del Vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 24 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono sostare per non più di 1 ora sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività.
2. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi per più di 60 minuti nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata, salvi eventuali divieti disposti dall'Autorità comunale.
3. L'autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 25 - Esecuzione di lavori ed opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, l'Amministrazione Comunale avrà potere discrezionale nel fissare i tempi ed i modi dell'occupazione (nonché i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art. 26 - Occupazioni d'urgenza

1. Fatte salve le disposizioni contenute in regolamenti speciali, per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando, si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche senza il formale provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico, semplicemente con il nulla osta verbale dell'ufficio competente. La domanda di concessione a sanatoria deve essere contestualmente inoltrata al Comune. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto dagli art. 21 C.d.S. e 31 del relativo regolamento di esecuzione.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 27 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 27 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza l'atto di autorizzazione/concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della autorizzazione/concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
3. Le occupazioni abusive sono soggette, ai sensi dell'art. 63 lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, al pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, e dall'art. 21, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. E' ammessa la prova di natura documentale a carico del trasgressore.
5. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art.20 commi 4 e 5, e dall'art. 21, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche.
6. Sulle somme dovute per l'indennità si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data dell'accertamento.
7. Per le occupazioni abusive il verbale di accertamento o contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio comunale competente o il concessionario, se presente, dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 30 gg. La notifica del predetto avviso è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data della contestazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

Art. 28 - Occupazioni esenti ed escluse

1. Il canone è esente, ovvero non è dovuto per:
 - 1) le occupazioni realizzate dallo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici e privati di cui all'art. 73 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, educative e di ricerca scientifica;

- 2) le occupazioni realizzate con passi carrabili considerando tali quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- 3) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- 4) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- 5) le occupazioni cimiteriali;
- 6) le occupazioni sovrastanti il suolo con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, legalmente riconosciute;
- 7) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato;
- 8) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, tettoie e simili infissi di carattere stabile;
- 9) le occupazioni con tende per la protezione dal sole fisse o retrattili, cappottine;
- 10) le occupazioni realizzate da associazioni onlus iscritte nei registri regionali per attività di raccolta fondi per finalità di assistenza e di ricerca;
- 11) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
- 12) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- 13) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità privi di qualsiasi indicazione commerciale, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- 14) le occupazioni di pronto intervento, con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, mezzi meccanici, automezzi operativi od altro per piccoli lavori di riparazione o manutenzione e traslochi, di durata non superiore a 6 ore;
- 15) le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi ed artistici, con soste non superiori a 60 minuti;
- 16) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- 17) le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del Codice dei Contratti;
- 18) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche qualora la superficie occupata non sia superiore a 10 mq;
- 19) le occupazioni realizzate (anche di tipo commerciale con eventuale somministrazione di alimenti e bevande) in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune o patrocinate dal Comune e che abbiano ottenuto dalla Giunta Comunale il riconoscimento di manifestazione finalizzata alla valorizzazione economica, culturale, sportiva, sociale e turistica del territorio di Cittadella avente particolare rilevanza per la comunità, tale esenzione riguarderà anche l'eventuale ampliamento dei plateatici dei pubblici esercizi solo per la porzione di suolo eccedente quella già autorizzata;
- 20) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, la cui durata non superi le 6 ore, sempreché l'accesso sia libero e gratuito;
- 21) le occupazioni temporanee effettuate per esercitare le arti di strada mediante "espressioni artistiche di strada". Per tali attività non deve essere previsto un titolo d'accesso per la partecipazione del pubblico e/o non deve essere richiesto un

corrispettivo predeterminato per la prestazione, ferma restando la libera e volontaria offerta dello spettatore. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio e senza carattere esaustivo, le attività di: acrobati, giocolieri, saltimbanco, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, artista di bolle giganti, statue viventi, mimi, figuranti, fachiri, burattinai, marionettista, danzatori, musicisti, cantanti, madonnari;

22) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di iniziative e inaugurazioni realizzate da operatori economici al fine di promuovere la loro attività imprenditoriale. L'occupazione deve rispettare i seguenti criteri:

- deve essere prospiciente il negozio o la sede dell'attività del richiedente;
- non deve essere superiore ai 12,00 metri quadrati;
- non superi le tre ore;
- non si ripeta per più di due volte nell'arco dell'anno solare;
- non deve essere svolta attività promozionale e di sponsorizzazione a favore di terzi;

23) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distributori di carburante, purché siano sottostanti l'area superficiale occupata e siano effettuati periodicamente i controlli tecnici previsti;

24) le occupazioni effettuate con insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, purché la superficie complessiva del messaggio non superi 1 metro quadrato per ogni impresa con un massimo di 5 metri quadrati;

25) le occupazioni effettuate per i primi sei mesi anche non continuativi con ponteggi e/o cesate per la messa in sicurezza di edifici dichiarati inagibili o inabitabili, purché tali strutture non siano utilizzate quale mezzo pubblicitario;

26) le occupazioni realizzate ai fini del perseguimento del servizio pubblico di raccolta rifiuti;

27) le occupazioni effettuate durante la Fiera di Cittadella da Pro Loco, Associazioni, Consorzi, Società o imprese individuali che abbiano una convenzione in essere con il Comune o che abbiano ottenuto dalla Giunta Comunale la volontà di renderle esenti dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico;

28) le occupazioni di suolo pubblico necessarie allo svolgimento delle Sagre Paesane purché tali sagre abbiano ottenuto il patrocinio del Comune di Cittadella;

29) le occupazioni temporanee operate dalle imprese che effettuano spettacoli pirotecnici per il tempo strettamente necessario all'allestimento, effettuazione e disallestimento dello spettacolo pirotecnico.

2. L'obbligo della richiesta e del rilascio di autorizzazione/concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone ad eccezione del punto 26 del comma 1 del presente articolo.

3. Il canone è escluso per le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello Stato, della Provincia o al Demanio statale.

Art. 29 - Forme di gestione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone potrà essere gestito direttamente dal Comune, ovvero mediante associazione con altri enti locali od in affidamento a terzi ai sensi della normativa vigente.

Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità sia nel caso di gestione diretta che nel caso di affidamento a terzi:
 - mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, ovvero a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al Comune, nel rispetto delle vigenti normative;Il modulo di versamento dovrà contenere l'anagrafica completa del titolare della concessione o dell'occupante di fatto. Possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, nel caso corrispondano allo stesso titolare.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per il primo anno deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a €. 258,00 può essere corrisposto n. 6 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, a scadenze bimestrali. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio e fine delle stesse.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio della concessione, pena quanto previsto dall'art. 31 del presente Regolamento.
4. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato e per le occupazioni relative ai plateatici dei pubblici esercizi, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il canone relativo a ciascun posteggio o plateatico se di ammontare superiore a €. 258,00 può essere corrisposto in n. 6 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, a scadenze bimestrali. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio e fine delle stesse.
5. Coloro i quali *non* sono titolari di alcuna concessione circa l'occupazione di spazi ed aree, ma che comunque occupano i predetti luoghi, nel momento in cui i legittimi titolari non dovessero essere presenti (ovverosia i c.d. "spuntisti"), sono tenuti al pagamento *giornaliero* del canone, come indicato nel presente articolo. Il mancato pagamento delle presenze pregresse è motivo di non assegnazione di spazi per future presenze.
6. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro superiore.
7. Non si procede a riscuotere o a rimborsare per somme inferiori a €. 10,00.

Art. 31 - Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento del canone si applica una penalità pari all'1% del canone dovuto o del restante canone dovuto per ogni giorno oltre al scadenza originaria di pagamento fino al quindicesimo giorno, oltre il quale la sanzione è fissata al 30%.

2. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone - o di una sua rata, nei casi di suo pagamento rateale ai sensi dell'art. 30 - entro la prevista scadenza, il competente ufficio o, se presente, il Concessionario della gestione del canone occupazione suolo pubblico notifica anche con raccomandata A/R al concessionario inadempiente un sollecito assegnandogli 30 giorni, decorrenti dall'avvenuta notifica del sollecito, per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che in difetto la concessione di suolo pubblico potrà essere oggetto di pronuncia di decadenza ai sensi ed effetti dell'art.10 comma 2 - con conseguente abusività dell'occupazione che si protragga oltre la data della suddetta pronuncia- ed il credito verrà riscosso coattivamente.
3. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate.
4. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 10,00.

Art. 32 - Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del canone, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, può essere ridotta su istanza di parte, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - a) ad 1/10 (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se la definizione agevolata è effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento;
 - b) ad 1/9 (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre i 30 giorni e comunque entro 90 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - c) ad 1/8 (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 90 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.”
2. Le percentuali indicate sono soggette a modifiche di legge.

Art. 33 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione Comunale ovvero il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvede, in caso di parziale o omesso versamento, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce il canone dovuto, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni, con l'applicazione delle sanzioni e penalità previste dal presente regolamento.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento dell'indennità, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al precedente comma.
3. La riscossione coattiva del canone, dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. N. 43/1988, ovvero, se alla riscossione

- provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
4. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvedono altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.
 5. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
 6. Non è previsto il rimborso del canone nell'ipotesi di rinuncia ad un'occupazione permanente (art.8 comma 1), il cui canone cessa di essere dovuto dall'anno successivo alla rinuncia.
 7. Per la decorrenza del diritto al rimborso in caso di rinuncia ad un'occupazione temporanea si rinvia a quanto disposto al riguardo dall'art.8 comma 1.

Art. 34 - Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. Nel caso di affidamento a terzi competerà all'affidatario quanto previsto al comma 1.

Art. 35 - Disciplina transitoria

1. Le autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Art. 36 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato unitamente alla deliberazione di approvazione ed entrerà in vigore 01/03/2018.

Art. 37 - Rinvio

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Cittadella, 22 Febbraio 2018

PUNTO 3: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, IN SIGLA C.O.S.A.P.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Il gruppo consiliare del Partito Democratico propone di emendare l'art. 28, comma 19 come segue:

19) "Le occupazioni realizzate anche con eventuale somministrazione di alimenti e bevande da associazioni o enti che non abbiano statutariamente fini di lucro in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune o patrocinate dal Comune e che abbiano ottenuto dalla Giunta Comunale il riconoscimento di manifestazione finalizzata alla valorizzazione economica, culturale, sportiva, sociale e turistica del territorio di Cittadella avente particolare rilevanza per la comunità;"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico propone di emendare l'art. 28, comma 27 come segue:

27) "le occupazioni effettuate durante la Fiera di Cittadella da Pro Loco, Associazioni, Consorzi, Società che statutariamente non abbiano scopo di lucro;"

I consiglieri comunali del Partito Democratico

Adamo Zambon
Adamo Zambon
Giovanni Simionato
Giovanni Simionato

Ugo Gypio

<< indietro

scheda di dettaglio parere

visualizza i dati del parere >

Estremi nota parere

Protocollo 13561

Data 28/12/2017

Estremi quesito

Anno 2017

trimestre 4

Ambito Contabilità e finanze

Materia Tributi e canoni

Oggetto Esenzione Cosap.

Sul piano della finanza locale, qualunque agevolazione fiscale prevista in sede regolamentare, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, implica – come esplicitato dal Ministero delle finanze con riferimento ad un'ipotesi di esenzione COSAP – la necessità di rispettare il comma 2 dell'art. 52 in parola, che richiede che debba essere verificata la compatibilità del minor gettito derivante dall'agevolazione di cui si tratta con le previsioni di bilancio per l'anno in cui avrà efficacia il regolamento che riguarda l'entrata di interesse.

L'esenzione COSAP per operatori economici aventi scopo di lucro appare in contrasto con l'essenza stessa del canone – come tratta dalla giurisprudenza dal tenore letterale dell'art. 63, D.Lgs. n. 446/1997, che lo disciplina – di corrispettivo sinallagmatico al beneficio reddituale potenziale che l'operatore ritrae e al sacrificio che la collettività sopporta per essere privata del godimento del bene.

Massima

Ai fini dell'esenzione di cui sopra non appare, inoltre, suscettiva di applicazione la disposizione di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), che, tra gli altri criteri, indicati al comma 2, cui deve essere informato l'esercizio della potestà regolamentare, indica quello della "previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico, in particolare, per quelle finalità politiche ed istituzionali".

Ed invero, non si può sostenere che l'attività di un operatore economico persegua finalità di particolare interesse pubblico essendo la stessa essenzialmente rivolta al soddisfacimento dell'interesse del tutto privatistico della realizzazione di lucro, e non ritenendosi sufficiente che detta attività possa concorrere solo in via indiretta alla finalità di sviluppo economico del territorio, essendo la norma di cui all'art. 63, c. 2, lett. e) in argomento derogatoria e dunque di stretta interpretazione, necessariamente aderente al suo tenore letterale.

VALERIA RATINI

Funzionario

istruttore

valeria.ratini@regione.fvg.it

Parere

espresso da

Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

Testo

completo del

parere

Il Comune, che ha istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), chiede se può prevedere tra le esenzioni quella per "le occupazioni dei pubblici esercizi con tavoli, sedie e fioriere", al fine di incentivare l'economia e contribuire allo sviluppo turistico.

In via preliminare, si precisa che l'attività di questo Servizio consta nel fornire un supporto giuridico generale sulle questioni poste dagli enti attinenti al loro concreto operare. In particolare, questo Servizio non interferisce sull'esercizio del potere regolamentare dei comuni, espressione della loro autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta. Per cui, in via collaborativa, si esprimono le seguenti considerazioni sulla questione posta, rimesse alla valutazione dell'Ente, al fine della sua determinazione in ordine all'esenzione del Cosap per la fattispecie del caso.

Di norma, la gestione dei beni pubblici è improntata a criteri di economicità, in modo da aumentarne la produttività in termini di entrate finanziarie[1].

L'obbligo della gestione economica del bene pubblico rappresenta attuazione del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) del quale l'economicità della gestione amministrativa costituisce il più significativo corollario (art. 1, L.n. 241/1990).

In ordine alla possibilità di derogare al principio della redditività del patrimonio pubblico, gli orientamenti della Corte dei conti si sono evoluti negli anni all'insegna del maggior rigore. E così, la più recente giurisprudenza contabile – nel ribadire i principi già consolidati, secondo cui le modalità di gestione del patrimonio competono alla scelta autonoma discrezionale dell'ente, che deve dare esaustiva motivazione in ordine alle finalità di interesse pubblico perseguito[2], che risulti equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni[3] – ha ritenuto necessaria l'assenza di fine di lucro in capo ai soggetti possibili affidatari dei beni del patrimonio locale, come condizione necessaria tanto per mitigare quanto per escludere la redditività del patrimonio pubblico[4].

Un tanto esposto in generale e venendo al caso di specie, si chiarisce sin da subito, in via collaborativa, che non si rinvencono nella normativa COSAP elementi che possano legittimare un'esenzione per la fattispecie rappresentata dall'Ente.

Innanzitutto, si osserva che l'esenzione COSAP, al pari di ogni altra agevolazione finanziaria che si traduca in una minore entrata per il comune, appare di difficile applicazione pratica, stante le disposizioni di cui all'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, come esplicitate dal Ministero delle finanze.

In generale, la potestà normativa di comuni e province in tema di entrate finanziarie, trova la sua fonte nell'art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997, che attribuisce a comuni e province il potere di "disciplinare con regolamento le proprie entrate,

anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi".

Il successivo comma 2 dell'art. 52 richiamato stabilisce che i regolamenti di cui al comma 1 sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

Ebbene, il Ministero delle finanze, con riferimento ad una fattispecie di esclusione COSAP (in quel caso, delle occupazioni con passi carrabili), ha affermato la necessità che venga rispettata la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, che, nello stabilire la necessaria correlazione tra la data di approvazione dei regolamenti con quella del bilancio di previsione, richiede che debba essere verificata la compatibilità del minor gettito derivante dalla esclusione di cui si tratta con le previsioni di bilancio per l'anno in cui detta deliberazione avrà efficacia[5].

Oltre all'evidente difficoltà, sul piano della gestione finanziaria, di una previsione di esenzione COSAP, si osserva che la specifica ipotesi di esenzione prospettata dall'Ente per "le occupazioni dei pubblici esercizi con tavoli, sedie e fioriere", al fine di incentivare l'economia e contribuire allo sviluppo turistico, non appare consentita dalla disciplina di detto canone contenuta nell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, ed in particolare non appare conforme ai criteri cui deve essere informato l'esercizio del potere regolamentare in materia, secondo quanto previsto dall'art. 63 medesimo.

L'art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997, come novellato dall'art. 31, L. n. 448/1998, riconosce a comuni e province il potere, da esercitarsi mediante l'adozione di apposito regolamento a norma dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, di sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) con il pagamento di un canone, stabilito in base a tariffa, gravante sul concessionario dei beni pubblici[6].

Ai fini della determinazione della tariffa, l'art. 63, comma 2, lett. c), fa riferimento alla classificazione dei beni pubblici occupati, all'entità dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività, alle specifiche attività oggetto del provvedimento di concessione.

Dal tenore letterale delle norme richiamate, la giurisprudenza ha tratto la considerazione che il pagamento del canone Cosap non costituisce un tributo, bensì un onere che va a controbilanciare il business delle aziende che utilizzano il suolo pubblico pertinente alle strade di proprietà dell'Ente per scopi commerciali con fini di lucro[7].

Sotto quest'ultimo profilo, per il Giudice amministrativo, il fatto che il comune con proprie legittime determinazioni incida in senso limitativo sulla possibilità di sfruttamento economico del suolo dato in concessione fa sì che si concretizzi un'alterazione del valore economico della disponibilità dell'area, meritevole di adeguata considerazione in sede di determinazione delle tariffe[8], al pari delle caratteristiche delle attività oggetto della concessione[9].

Per come disegnato il COSAP dalla normativa e dalla giurisprudenza, la previsione di un'eventuale esenzione per gli operatori economici aventi scopo di lucro appare in contrasto con la sua stessa essenza – sottolineata dalla giurisprudenza[10] – di corrispettivo sinallagmatico al beneficio reddituale potenziale che l'operatore ritrae e al sacrificio che la collettività sopporta per essere privata del godimento del bene.

Inoltre, al fine dell'esenzione ipotizzata dal Comune, non appare suscettiva di applicazione la disposizione di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 446/1997, che nel prevedere i criteri cui deve essere informato il regolamento COSAP, indica, tra gli altri, per quanto qui di interesse, quello della "previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle finalità politiche ed istituzionali".

Detta norma, in quanto derogatoria del principio generale della redditività dei beni pubblici, è insuscettibile di interpretazione analogica (art. 14 delle Preleggi); di qui la necessità che le previsioni regolamentari di agevolazioni COSAP siano perfettamente agganciate alle finalità ivi previste di particolare interesse pubblico e, in particolare, di quelle politiche ed istituzionali.

E non si può sostenere che l'attività di un operatore economico persegua finalità di particolare interesse pubblico, essendo la stessa essenzialmente rivolta al soddisfacimento dell'interesse del tutto privatistico della realizzazione di lucro e non ritenendosi sufficiente il fatto che detta attività possa concorrere solo in via indiretta alla finalità pubblica di sviluppo economico del territorio, essendo la norma di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 446/1997, derogatoria e dunque di stretta interpretazione, necessariamente aderente al suo tenore letterale.

[1] La giurisprudenza trae il principio di fruttuosità dei beni pubblici dalla lettura combinata degli artt. 9, c. 3, L. n. 537/1993, e 32, c. 8, L. n. 724/1994, che impongono la determinazione e l'aggiornamento dei canoni dei beni dati in concessione a privati, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato, e da cui deriva il principio della gestione del patrimonio pubblico in modo da incrementare le entrate patrimoniali dell'amministrazione (cfr. Corte dei conti, sez. II, giurisdizionale d'appello, 22 aprile 2010, n. 149; Corte dei conti, sez. reg. contr. Puglia, 14 novembre 2013, n. 170).

[2] V. Corte di conti, sez. reg. contr. Lombardia, 9 giugno 2011, n. 349 e 17 giugno 2010, n. 672.

[3] Corte dei conti Puglia, n. 170/2013 cit.; Corte dei conti Veneto n. 716/2012 cit..

[4] Corte dei conti Veneto n. 716/2012 cit., richiamata dalle Corti dei conti Puglia, 12 dicembre 2014, n. 216; Lombardia, 6

maggio 2014, n. 216; Molise, 15 gennaio 2015, n.1.

In particolare, la Corte dei conti Veneto argomenta l'assenza dello scopo di lucro dalla lettura degli artt. 32, c. 8, L. n. 724/1994 – che prevede una deroga alla determinazione dei canoni dai comuni secondo logiche di mercato, in considerazione degli “scopi sociali” – e 32, L. n. 383/2000 – che consente agli enti locali di utilizzare il comodato in favore di organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale –: norme da cui emerge, osserva la Corte dei conti, il riferimento delle eccezioni ivi previste a categorie ben individuate di beneficiari, connotati dall'assenza dello scopo di lucro.

Sulla scorta di queste riflessioni, le deliberazioni richiamate rimettono alla valutazione discrezionale dell'ente interessato – in considerazione delle proprie finalità istituzionali, attraverso un'attenta valutazione comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, secondo i principi già espressi negli anni precedenti dalla magistratura contabile – la possibilità di prevedere tariffe agevolate o la gratuità per l'utilizzo di beni pubblici in favore di soggetti che sono pp.aa. o privati connotati dall'assenza di scopo di lucro.

Per una disamina dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di gestione del patrimonio pubblico, v. note di questo Servizio n. 5778/2017, n. 11715/2016 e n. 7491/2015, all'indirizzo web della Regione Friuli Venezia Giulia:
<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/>

[5] Ministero delle finanze, risoluzione n. 195/E del 21 dicembre 2000.

[6] Per il contenuto integrale della norma, si rimanda alla sua lettura.

[7] T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 3 settembre 2015, n. 11036 e 29 gennaio 2016, n. 1301.

Per orientamento unanime della giurisprudenza, il COSAP risulta, dunque, disegnato come corrispettivo di una concessione che ne costituisce il titolo (Cass. civ., sez. un., 17 marzo 2004, n. 5462, che rileva il diverso titolo della TOSAP rappresentato nel fatto materiale dell'occupazione del suolo) rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale e non ha natura tributaria. Sulla natura non tributaria del COSAP, basti richiamare, per tutte, Corte costituzionale 14 marzo 2008, n. 64, la quale, ha avallato in questo senso l'orientamento costante della Corte di cassazione.

[8] Tar Lazio, sez. II, 26 maggio 2014, n. 5564.

[9] Corte dei conti, sez. I giurisd., sentenza 9 gennaio 2008, n. 14.

[10] T.A.R. Lazio n. 11036/2015 cit..

Per avere copia o maggiori informazioni scrivere a:

consulenza.aall@regione.fvg.it

Le richieste di parere possono provenire esclusivamente da Enti locali del Friuli Venezia Giulia e devono essere formulate da amministratori, segretari, dirigenti o responsabili P.O.

Indietro >



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 361
SETTORE TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, IN SIGLA C.O.S.A.P.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 14/02/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 361
SETTORE TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, IN SIGLA C.O.S.A.P.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 14/02/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 4 del 23/02/2018

Certificato di Esecutività

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, IN SIGLA C.O.S.A.P.

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 28/02/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 10/03/2018.

Cittadella li, 21/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 4 del 23/02/2018

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, IN SIGLA C.O.S.A.P.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 28/02/2018 al 15/03/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 21/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)